

**UNA TANTUM E MINIMI RETRIBUTIVI
DAL 1° MARZO 2008 E DAL 1° DICEMBRE 2008.
RINVIO ALLE VOCI PIÙ RICORRENTI
DEL TESTO DEL CCNL**

**A) UNA TANTUM E MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° MARZO
2008 E DAL 1° DICEMBRE 2008**

Visto l'Accordo interconfederale del 17 marzo 2004 e l'intesa applicativa del 14 febbraio 2006 le Parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° marzo 2008 e dal 1° dicembre 2008 sulla base dei seguenti tassi di inflazione concordata convenzionalmente definiti nella seguente misura:

- 2005: 2%;
- 2006: 2,1%;
- 2007: 2,6%;
- 2008: 2.5%.

Ad integrale copertura del periodo dal 1° gennaio 2005 al 29 febbraio 2008, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario «*una tantum*» pari ad euro 412 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

L'importo «*una tantum*» di cui sopra verrà erogato in due rate così suddivise:

- € 200 (*duecento*) saranno corrisposti con la retribuzione di giugno 2008;
- € 12 (*dodici*), composti da € 6 a carico dei lavoratori ed € 6 a carico dei datori di lavoro, che saranno versati entro il 31 luglio 2008 sul c/c di cui all'articolo «*Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali*» del presente accordo. Qualora la suddetta quota non venga versata ai fini di cui sopra, dovrà essere integralmente corrisposta ai lavoratori in occasione della erogazione della prima rata di «*una tantum*»;
- € 200 (*duecento*) saranno corrisposti con la retribuzione di febbraio 2009.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo saranno erogati a titolo di «*una tantum*» gli importi di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Gli importi di «*una tantum*» saranno inoltre ridotti proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa «post-partum», *part-time*, sospensioni per mancanza lavoro concordate.

L'importo dell'«*una tantum*» è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L'«*una tantum*» è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Secondo consolidata prassi negoziale tra le Parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di «*una tantum*» indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa «*una tantum*». In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di marzo 2008.

La detrazione dall'«*una tantum*» degli importi già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali verrà effettuata nella misura del 50% in occasione della erogazione della prima *tranche* di «*una tantum*» e nella misura del 50% in occasione della erogazione della seconda *tranche* di «*una tantum*».

ALIMENTARI

LIV.	Incrementi dal 1° marzo 2008	Incrementi dal 1° dicembre 2008	Totale	Nuovi minimi 1° marzo 2008	Nuovi minimi 1° dicembre 2008
1°S	75,55	75,55	151,11	1.181,20	1.256,76
1°	67,83	67,83	135,67	1.005,75	1.073,59
2°	62,10	62,10	124,20	878,79	940,89
3°A	57,87	57,87	115,74	785,76	843,63
3°	54,74	54,74	109,47	716,49	771,22
4°	52,50	52,50	105,00	668,60	721,10
5°	50,08	50,08	100,16	615,02	665,10
6°	46,85	46,85	93,71	543,42	590,28

Retribuzione in vigore dal 1° marzo 2008

Livello	Paga base	Ex contingenza	EDR	Retribuzione
1° S	1.181,20	525,76	10,33	1.717,29
1°	1.005,75	525,76	10,33	1.541,85
2°	878,79	522,38	10,33	1.411,50
3°A	785,76	519,29	10,33	1.315,38
3°	716,49	517,30	10,33	1.244,12
4°	668,60	514,43	10,33	1.193,36
5°	615,02	512,91	10,33	1.138,26
6°	543,42	511,21	10,33	1.064,96

Retribuzione in vigore dal 1° dicembre 2008

Livello	Paga base	Ex contingenza	EDR	Retribuzione
1°S	1.256,76	525,76	10,33	1.792,85
1°	1.073,59	525,76	10,33	1.609,68
2°	940,89	522,38	10,33	1.473,60
3°A	843,63	519,29	10,33	1.373,25
3°	771,22	517,30	10,33	1.298,85
4°	721,10	514,43	10,33	1.245,86
5°	665,10	512,91	10,33	1.188,34
6°	590,28	511,21	10,33	1.111,82

PANIFICAZIONE

(tabelle così rettificate - le cifre in neretto corsivo - dall'Accordo integrativo 3 aprile 2008)

LIV.	Incrementi dal 1° marzo 2008	Incrementi dal 1° dicembre 2008	Totale	Nuovi minimi 1° marzo 2008	Nuovi minimi 1° dicembre 2008
A1S	63,73	63,73	127,45	915,66	979,38
A1	59,23	59,23	118,46	813,87	873,10
A2	55,46	55,46	110,92	731,70	787,16
A3	50,79	50,79	101,59	629,43	680,23
A4	48,11	48,11	96,21	570,72	618,83
B1	62,38	62,38	124,77	882,42	944,80
B2	51,24	51,24	102,47	639,47	690,70
B3	48,24	48,24	96,47	573,93	622,16
B4	45,74	45,74	91,48	519,35	565,09

Retribuzione in vigore dal 1° marzo 2008

Livello	Paga base	Ex contingenza	EDR	Retribuzione
A1S	915,66	522,49	10,33	1.448,48
A1	813,87	522,03	10,33	1.346,23
A2	731,70	518,57	10,33	1.260,60
A3	629,43	514,77	10,33	1.154,53
A4	570,72	512,40	10,33	1.093,45
B1	882,42	525,23	10,33	1.417,98
B2	639,47	514,77	10,33	1.164,57
B3	573,93	512,15	10,33	1.096,41
B4	519,35	510,02	10,33	1.039,70

Retribuzione in vigore dal 1° dicembre 2008

Livello	Paga base	Ex contingenza	EDR	Retribuzione
A1S	979,38	522,49	10,33	1.512,20
A1	873,10	522,03	10,33	1.405,46
A2	787,16	518,57	10,33	1.316,06
A3	680,23	514,77	10,33	1.205,33
A4	618,83	512,40	10,33	1.141,56
B1	944,80	525,23	10,33	1.480,36
B2	690,70	514,77	10,33	1.215,80
B3	622,16	512,15	10,33	1.144,64
B4	565,09	510,02	10,33	1.085,44

B) RIVIO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL TESTO DEL CCNL

- **Apprendistato** (*artt. 54 e seguenti; precede «Apprendistato professionalizzante»*)
- **Assunzione** (*art. 19*)
- **Aumenti periodici di anzianità** (*art. 33 Alimentaristi - art. 33-bis Panificatori*)
- **Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali** (*art. 5-bis*)
- **Congedi per formazione** (*art. 16-bis*)
- **Congedo matrimoniale** (*art. 46*)
- **Conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio** (*art. 44*)
- **Contratti di inserimento** (*art. 38-bis*)
- **Contratto a tempo determinato** (*art. 37*)
- **Decorrenza e durata del Contratto** (*art. 4*)
- **Diritto allo studio** (*art. 16*)
- **Durata massima settimanale della prestazione ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, art. 4, comma 2** (*art. 23-bis*)
- **Ferie** (*art. 29*)
- **Festività** (*art. 28*)
- **Formazione continua/aggiornamento professionale** (*art. 16-quater*)
- **Formazione continua ai sensi dell'art. 6, Legge n. 53/2000** (*art. 16-ter*)
- **Infortunio sul lavoro** (*art. 44*)
- **Inquadramento** (*art. 22 Alimentaristi - art. 22-bis Panificatori*)
- **Lavoratori studenti** (*art. 15*)
- **Lavoro a tempo parziale (*part-time*)** (*art. 36*)
- **Lavoro straordinario, notturno, festivo e flessibile individuale: banca ore** (*art. 24*)
- **Lavoro straordinario, notturno, festivo e domenicale per le imprese di panificazione e riposo settimanale compensativo** (*art. 24-bis*)
- **Licenziamento** (*artt. 50 e 52*)
- **Maternità** (*art. 44-bis*)

- **Orario di lavoro** (*art. 23*)
- **Permessi** (*art. 43*)
- **Permessi retribuiti per cariche sindacali** (*art. 9*)
- **Permessi retribuiti straordinari** (*art. 46-bis*)
- **Preavviso di licenziamento e dimissioni** (*art. 52*)
- **Provvedimenti disciplinari** (*art. 49*)
- **Reclami e controversie** (*art. 3*)
- **Retribuzione** (*art. 31*)
- **Riposo settimanale per le imprese del settore alimentare** (*art. 26*)
- **Servizio militare** (*art. 41*)
- **Sostegno al reddito** (*art. 5-ter*)
- **Telelavoro - Recepimento accordo interconfederale sul ...** (*art. 61-bis*)
- **Trasferte solo per il settore alimentare** (*art. 40*)
- **Trattamento di fine rapporto** (*art. 53*)
- **Trattamento in caso di malattia ed infortunio** (*art. 44*)
- **Tredicesima mensilità** (*art. 35*)

ACCORDO DI RINNOVO 24 GENNAIO 2008

Il giorno 24 gennaio 2008 in Roma

tra

- CNA-Alimentare
- CONFARTIGIANATO-Alimentazione
- CASARTIGIANI
- CLAAI

e

- FLAI-CGIL
- FAI-CISL
- UILA-UIL

si è convenuto il seguente accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle aziende artigiane del settore alimentare e della panificazione 23 novembre 1998.

- **Decorrenza e durata:** riguarda l'art. 4 del CCNL, **che è stato sostituito**. Per la consultazione del nuovo testo si rimanda all'articolato contrattuale.
- **Permessi retribuiti straordinari:** articolo nuovo, provvisoriamente così collocato: «**Art. 46-bis.**» in attesa della stesura definitiva del nuovo CCNL. Ciò al fine di non sconvolgere l'armonia del previgente articolato contrattuale. Per la consultazione del testo si rimanda al citato nuovo articolo.
- **Congedi per formazione:** articolo nuovo, provvisoriamente così collocato: «**Art. 16-bis.**» in attesa della stesura definitiva del nuovo CCNL. Ciò al fine di non sconvolgere l'armonia del previgente articolato contrattuale. Per la consultazione del testo si rimanda al citato nuovo articolo.
- **Formazione continua ai sensi dell'art. 6, Legge n. 53/2000:** articolo nuovo, provvisoriamente così collocato: «**Art. 16-ter.**» in attesa della stesura definitiva del nuovo CCNL. Ciò al fine di

non sconvolgere l'armonia del previgente articolato contrattuale. Per la consultazione del testo si rimanda al citato nuovo articolo.

- **Formazione continua/aggiornamento professionale:** *articolo nuovo, provvisoriamente così collocato: «Art. 16-quater.» in attesa della stesura definitiva del nuovo CCNL. Ciò al fine di non sconvolgere l'armonia del previgente articolato contrattuale. Per la consultazione del testo si rimanda al citato nuovo articolo.*
- **Contratti di inserimento:** *articolo nuovo, provvisoriamente così collocato: «Art. 38-bis.» in attesa della stesura definitiva del nuovo CCNL. Ciò al fine di non sconvolgere l'armonia del previgente articolato contrattuale. Per la consultazione del testo si rimanda al citato nuovo articolo.*
- **Lavoro a tempo parziale (part-time):** *riguarda l'art. 36 del CCNL, che è stato sostituito, rubrica compresa. Per la consultazione del nuovo testo si rimanda all'articolato contrattuale.*
- **Nuovo Articolo 23-bis, senza rubrica:** *articolo nuovo, così collocato dalle Parti stipulanti ed al quale, la redazione, ha provvisoriamente attribuito la seguente rubrica in attesa della stesura definitiva del CCNL: «Durata massima settimanale della prestazione ai fini del D.Lgs. n. 66/2003, art. 4 comma 2».* *Per la consultazione del testo si rimanda a detto nuovo articolo.*
- **Art. 25 - Flessibilità dell'orario di lavoro:** *modificato il secondo capoverso. Per la consultazione del nuovo testo si rimanda all'articolato contrattuale.*
- **Art. 25-bis - Flessibilità dell'orario di lavoro per imprese di panificazione:** *modificato il secondo capoverso. Per la consultazione del testo aggiornato si rimanda all'articolato contrattuale.*
- **Art. 44 - Trattamento in caso di malattia ed infortunio:** *modificato e cassata la norma transitoria. Per la consultazione del nuovo testo si rimanda all'articolato contrattuale.*

- **Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni e per i rinnovi contrattuali:** *articolo nuovo, provvisoriamente così collocato: «Art. 5-bis.» in attesa della stesura definitiva del nuovo CCNL. Ciò al fine di non sconvolgere l'armonia del previgente articolato contrattuale. Per la consultazione del testo si rimanda al citato nuovo articolo.*
- **Classificazione** *(riguarda gli articoli 22 e 22-bis).* È stabilito quanto segue:
«È istituita una Commissione paritetica per l'esame delle proposte di modifica della classificazione e relative valutazioni di merito rispetto ai nuovi profili professionali ed alle nuove declaratorie. Tale Commissione si riunirà entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.»
- **Art. 44-bis - Gravidanza e puerperio:** *modificato. Per la consultazione del testo aggiornato si rimanda all'articolato contrattuale.*
- **Regolamentazione dell'apprendistato.** **Trattasi dell'apprendistato professionalizzante, la cui regolamentazione, redazionalmente — così come modificata dal successivo accordo del 3 aprile 2008 -, è collocata prima dell'art. 54 e seguenti del CCNL e si applica per i rapporti instaurati dal 1° marzo 2008.** *La previgente disciplina, recata dagli articoli 54 e seguenti del CCNL, continua ad applicarsi per i rapporti di lavoro instaurati fino al 29 febbraio 2008.*
- **Art. 37 - Contratto a termine:** *sostituito. Per la consultazione del nuovo testo si rimanda all'articolato contrattuale.*
- **Sostegno al reddito:** *articolo nuovo, provvisoriamente così collocato: «Art. 5-ter.» in attesa della stesura definitiva del nuovo CCNL. Ciò al fine di non sconvolgere l'armonia del previgente articolato contrattuale. Per la consultazione del testo si rimanda al citato nuovo articolo.*
- **Art. 26-bis - Riposo settimanale per le imprese del settore alimentare:** *modificata la prima frase. Per la consultazione del testo aggiornato si rimanda all'articolato contrattuale.*

— **PARTE ECONOMICA**

(per la consultazione si rimanda alle pagine iniziali del volume, paragrafo «A) UNA TANTUM E MINIMI RETRIBUTIVI DAL 1° MARZO 2008 E DAL 1° DICEMBRE 2008»

- **Recepimento accordo interconfederale sul telelavoro:** *articolo nuovo, provvisoriamente così collocato: «Art. 61-bis.» in attesa della stesura definitiva del nuovo CCNL. Ciò al fine di non sconvolgere l'armonia del previgente articolato contrattuale. Per la consultazione del testo si rimanda al citato nuovo articolo.*

ACCORDO DEL 3 APRILE 2008

In relazione all'ipotesi di accordo del 24 gennaio 2008 concernente il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione 23 novembre 2008,

3 aprile 2008

le Parti

- CNA-Alimentare
- CONFARTIGIANATO-Alimentazione
- CASARTIGIANI
- CLAAI

e

- FLAI-CGIL
- FAI-CISL
- UILA-UIL

convengono quanto segue:

1. Profili formativi del settore alimentazione

Nel profilo 3:

- a) sostituire il titolo «Addetto alla produzione» con «**Operatori di produzione compresi i pasticceri**» *(sostituzione apportata nel testo interessato)*

e su

b) **Competenze tecnico professionali di profilo**

sostituire il primo punto «Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore» con «**Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore comprese le materie del settore dolciario.**» (*sostituzione apportata nel testo interessato*)

2. *Apprendistato*

a) **Art. 7** - (Retribuzione):

sostituire le prime tre righe dell'articolo con: «**La retribuzione dell'apprendista viene determinata mediante l'applicazione delle seguenti percentuali sulla retribuzione globale, prevista dal presente CCNL, per il livello di inquadramento di uscita del lavoratore, al lordo delle ritenute previdenziali.**» (*sostituzione apportata nel testo interessato*)

b) Dopo l'art. 13 inserire:

«**Art. 13-bis - (Trattamento economico per malattia ed infortunio non sul lavoro)**

In caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, agli apprendisti trova applicazione quanto previsto in materia dal presente CCNL rispettivamente per operai e per gli impiegati.» (*articolo inserito nel testo interessato*)

3. *Nuova tabella retributiva settore panificazione* (sostituzione effettuata).